



COMUNE DI ISOLA RIZZA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Allegato alla delibera
di C.C. n. 39 del 31.7.2007

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11.2.2005, n. 15.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- A)** Assistenza e sicurezza sociale
- B)** Cultura e pubblica istruzione
- C)** Attività sportive, ricreative e tempo libero
- D)** Artigianato, agricoltura e commercio.

Sono esclusi dalla seguente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione Comunale assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione diretta o mediata tramite altri soggetti regolati in quanto ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in applicazione della lettera f) dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda individuale, in base alla delibera che ne determinano la compatibilità con le norme finanziarie (oggi rapporto Entrata/Spesa _ 36%).

Art. 3

Le domande degli interessati devono essere dirette al Sindaco, prodotte in carta semplice e contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e la documentazione utili ai fini di una corretta valutazione da parte del Responsabile del procedimento, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000, a seconda del settore di attività in cui il contributo richiesto si inserisce.

Art. 4

A tale scopo il Comune, oltre che avvalersi del Responsabile del procedimento, compresi gli uffici dei Servizi Sociali dell'Unione Comuni Delta Adige, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed enti di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 5

Le domande verranno decise, in ordine al "quantum" dalla Giunta Municipale, tenendo conto dei criteri esposti in prosieguo e naturalmente delle effettive disponibilità finanziarie esistenti, nonché della corretta istruttoria da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 6

Le contribuzioni dovranno essere in linea con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente che in materia dovranno esplicitamente risultare dal bilancio di previsione e dalle relazioni ad esso allegate.

Art. 7

In sede di prima applicazione sono previste concessioni nei settori citati all'art. 2 con i criteri sotto elencati:

A) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE: (art. 128 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112).

- a) L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini residenti nel territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.
- b) L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc...).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e quelle forme di assistenza eseguite in base alla normativa regionale (ex LRV n. 45/79).

- c) nei casi in cui il Comune intervenga come titolare del domicilio di soccorso (ex Legge n. 6972 del 1890, modificata) dovrà provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.
- d) Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.
- e) Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo del rapporto reddito/bisogni dell'indigente con particolare riferimento all'età, condizioni di salute del richiedente e dei famigliari degli affini e parenti entro il 4° grado.

Resta sempre vigente l'obbligo di intervento a favore di indigenti con domicilio di soccorso in Isola Rizza ex T.U. n. 6972/1890 e relativo Reg. del 1891 n. 99.

Per quanto attiene il riferimento al reddito, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accettazione delle domande di contributo economico saranno subordinate ai limiti del valore ISEE equivalente al minimo vitale stabilito per legge.

- f) Le domande di assistenza devono essere sottoscritte dagli interessati ed opportunamente integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare o dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino di trattamenti pensionistici dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno, il tipo di pensione in godimento e documentare il reddito proprio e dei familiari, sulla scorta della situazione economica di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (ISEE nei limiti di cui al comma e) sopra citato).

- g) Qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi siano ritenute insufficienti, possono essere richiesti supplementi di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

- h) L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc...).

- i) **Minimo vitale.**

Il minimo vitale è riferito lo standard minimo fissato dallo Stato per ricoprire i bisogni fondamentali, cioè l'importo della pensione minima contributiva erogata dall'INPS. Non verranno prese in considerazione le domande:

-nel caso che il reddito familiare sia determinato, anche solo in parte da lavoro autonomo, da rendite, da proprietà immobiliari (esclusa la casa di propria abitazione);

-nel caso siano presentate da persone che abbiano familiari obbligati alla prestazione di alimenti come prescritto dall'art. 433 e seguenti del C.C..

- l) **Intervento economico per il pagamento delle rette della Casa di Riposo.**

Per il recupero totale o parziale delle spese sostenute dal Comune per il ricovero di anziani bisognosi residenti nel Comune di Isola Rizza alla data del ricovero nella Casa di Riposo, si distinguono i seguenti casi:

- anziano e/o persona in buone condizioni economiche: in questo caso si invita la famiglia a sottoscrivere direttamente e a totale proprio carico l'impegnativa con la Casa di Riposo. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale farà rivalsa sugli obbligati (fratelli e figli, a norma dell' art. 433 del C.C.);

- anziano privo di persone obbligate: l'impegnativa con la Casa di Riposo prevede che la stessa incassi le rate di pensione, mettendo a disposizione dell'anziano, annualmente, *una mensilità pari all'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dall'INPS*. Il comune integra fino a copertura della retta al netto dei contributi regionali. Se l'anziano possiede beni immobili, il Comune effettua una valutazione da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, grava il bene di ipoteca di 1° grado ai sensi di legge. Al momento di cessione o successione del bene il Comune realizza la somma anticipata per il pagamento della retta.

B) CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Gli istanti devono presentare domanda di contributo in carta semplice indirizzata al Sindaco contenente una relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si richiede il contributo corredata da un preventivo di spesa e dalla indicazione del contributo richiesto e dei contributi eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa da altri soggetti pubblici o privati.

a) **Cultura:** è compito del Comune promuovere la diffusione della cultura a tutti i livelli per gli interventi economici e strutturali. Sarà data priorità alle Associazioni formalmente e socialmente costituite e successivamente considerate le iniziative delle Associazioni, gruppi ed aggregazioni spontanee a livello culturale, sportivo, didattico, musicali, umanitarie e dei corpi dell'Esercito.

b) **Pubblica istruzione:** potranno essere prese in considerazione forme di premiazione dell'istruzione graduando le scelte in modo da favorire prioritariamente la scuola dell'obbligo e subito dopo quelle iniziative che trovano seguito tra i giovani e gli anziani.

È considerato socialmente rilevante mantenere vivo nei giovani l'interesse e per tutte quelle iniziative che accanto e dopo la scuola dell'obbligo si preoccupano di diffondere nei giovani nozioni tecniche e di cultura generale che ne favoriscono l'inserimento nel campo del lavoro e in genere nella società in modo non solo di evitare ozi pericolosi ma di offrire contenuti.

b1) **Scuole Materne Private** – attesa la finalità sociale perseguita nell'ambito locale, le scuole materne in parola vengono sostenute con contributi in denaro tenuto conto dei bilanci presentati e del numero dei bambini iscritti nonché dello stanziamento previsto nel bilancio del Comune. Ove siano operanti apposite convenzioni, i contributi dovranno adeguarsi alle convenzioni medesime. La erogazione dei contributi avverrà nei tempi previsti nelle convenzioni o che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione degli stessi.

C) ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO

a) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

b) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

c) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

- d) Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di associazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità dando la preferenza alle attività ed alle iniziative trasmesse da associazioni legalmente costituite e che abbiano dato dimostrazione di capacità organizzativa e trovato accoglimento dalla cittadinanza.

D) ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO

- a) Le funzioni del comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione possono essere esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
- 1) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune.
 - 2) Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali.
 - 3) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
- b) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.
Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- c) La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alla presente lett. D) è approvata dalla Giunta Municipale seguendo i criteri e la priorità di cui alla precedente lett. B).
- d) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 8

Le richieste di contribuzioni per attività sportive ricreative - tempo libero – artigianato - agricoltura e commercio devono essere indirizzate al Sindaco e devono dettagliatamente individuare l'iniziativa e il programma d'interventi per il quale viene richiesta la concessione del contributo. Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa delle iniziative ed attività svolte nell'anno precedente, corredata dal prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi (solo per iniziative a scadenza periodica);
- b) La relazione illustrativa dell'attività o iniziative oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo di spesa ed indicazione del contributo richiesto;
- c) Dichiarazioni relative ai contributi eventualmente richiesti o concessi per le medesime iniziative da altri enti pubblici o privati;
- d) Dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
- e) La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di enti di associazioni ed accompagnata da fotocopia di documento valido, da parte del firmatario.

Art. 9

- 1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3. Si applicano, se dichiarate in delibera di Giunta Comunale, le condizioni che nella stessa delibera vengono menzionate, sempre ovviamente solo ed esclusivamente per le richieste di contributi straordinari di cui al comma 1 del presente articolo.

Art 10

La Giunta Comunale provvede annualmente all'approvazione dell' "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica", a norma dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59 del 15.3.1997 e del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, entro il termine fissato per legge e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 135, e successive modifiche ed integrazioni.

L'albo dei beneficiari è suddiviso in settori di intervento, secondo il vigente regolamento e sopra richiamati:

- A) Assistenza e sicurezza sociale
- B) Cultura pubblica istituzionale
- C) Attività sportive, ricreative e tempo libero

D) Artigianato, Agricoltura, Commercio.

L'albo dei beneficiari è pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino, nei limiti di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 e s.m.i..

Art. 11

Il presente regolamento sostituisce quello adottato con deliberazione consiliare n. 100 in data 17.12.1991, esecutiva, e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 22/92, esecutiva.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 81 del vigente Statuto Comunale, dopo il deposito di 10 giorni presso la segreteria comunale, successivi all'esecutività della deliberazione consiliare di adozione.